aias aid

aias - Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza

Edison Business Center - Viale Thomas Edison, 110 - 20099 Sesto San Giovanni MI

E-mail: segreteria@networkaias.it - PEC: aias-Sicurezza@pec.it - WEB: www.aias-sicurezza.it

Tel. 02 8239 8620 Fax 02 9436 8648

C.F.: 97014830158

QUESITO

PATENTE A PUNTI

È corretta l'interpretazione che un'impresa che effettua attività di noleggio e manutenzione di attrezzature per la pulizia industriale (lavasciuga, lavapavimenti, spazzatrici) e installazione di presidi igienici (carta igienica, igienizzanti WC, deodoranti fissi per ambiente) presso la sede di un Committente, con regolare contratto di appalto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, quindi, in un ambiente di lavoro diverso dal cantiere temporaneo e mobile come definito dall'art. 89 del D.Lgs. 81/08(*), non sia tenuta a dotarsi di Patente a Crediti? E' corretto che il Committente la richieda comunque ai fini della qualifica del fornitore? Grazie.

(*) Quindi, dove vi è solo la suddetta impresa, dove non si svolgono attività edili.?

RISPOSTA

Avv. Francesca Masso

L'ambito di applicazione della disciplina sulla patente a crediti è quello dei cantieri di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 ovvero di lavori rientranti nelle tipologie di attività elencate nell'Allegato X del medesimo decreto e vi sono sottoposti tutti i soggetti che vi svolgono attività (anche non edile), ad esclusione solo di attività intellettuali e delle mere forniture.

Non si hanno elementi sufficienti per valutare se la qualificazione dei lavori come rientranti nell'art. 26 del D. lg. 81/2008 (piuttosto che nel Titolo IV) sia corretta o meno oppure se le attività debbano essere eseguite all'interno di un'area (la "sede del committente") ancora, per qualche motivo, qualificabile come "cantiere ex Titolo IV", per cui, assumendone la correttezza e l'assenza di un "cantiere", la patente non è richiesta per gli appalti rientranti nella disciplina dell'art. 26 D. Lgs. 81/08.

L'idoneità tecnico professionale potrà pertanto essere valutata sulla base di altra documentazione.

Ove invece le medesime attività dovessero essere svolte all'interno di un "cantiere" (nei termini di cui sopra) e non fossero di mera fornitura (come sembrano non essere di mera fornitura la manutenzione e l'installazione) rientrerebbero nella previsione dell'obbligo di patente.